



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Abruzzo e Molise
Sede di Pescara

Pescara, data del protocollo

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

(art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016)

OGGETTO: Lavori per l'adeguamento sismico e la ristrutturazione di beni definiti di importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ed inseriti nell'elenco allegato all'Ordinanza n. 56/2018 e all'Ordinanza n. 109/2020 del Commissario Straordinario del Governo:

TED00009 "CASERMA COSTANTINI E GRUE – FABBRICATO D - PALESTRA DEI VIGILI DEL FUOCO" Via Tom di Paolantonio, 50 – CIG: 993985322F

CUP: G44C18000100001

IL DIRETTORE REGIONALE

in virtù della Determinazioni del Direttore dell'Agenzia del demanio n. 116 del 17/02/2026 sulle "Competenze e poteri delle Strutture centrali e territoriali" e della Comunicazione Organizzativa n. 20 del 28/04/2025

PREMESSO CHE

- con nota prot. n. 214 dell'11/01/2023, è stato nominato Responsabile Unico del procedimento per l'appalto dei lavori di cui in oggetto, l'Ing. Emilio Carafa;
- con contratto prot. n. 1990 del 19/02/2024 i lavori sono stati affidati all'impresa SICOBE S.R.L., (di seguito anche "Appaltatore"), per l'importo di € 1.588.955,93 al netto del ribasso del 24,69% offerto, oltre € 125.855,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo "a corpo" di **€ 1.714.810,98 esclusa Iva**;
- l'intervento è finanziato con le risorse del *Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate* di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, come previsto dall'Ordinanza n. 27 del 14 ottobre 2021, giusta Decreto n. 1652 del 31/07/2023 dell'Ufficio della Ricostruzione post sisma 2016;
- in data 26/02/2024 i lavori sono stati consegnati, come risulta dal verbale prot. n. 2294 del 27/02/2024, integrato con nota prot. n. 2765 del 07/03/2024;

PRESO ATTO CHE

- l'Appaltatore ha dichiarato nella documentazione di partecipazione alla gara di volere ricorrere, nei limiti previsti dalla legge, al subappalto per i lavori ricadenti nelle categorie OG2 e OG11;
- in data 24/09/2024, la Stazione appaltante ha autorizzato l'Appaltatore a subappaltare le attività di restauro e manutenzione di beni tutelati, ricadenti nella **categoria OG2**, per l'importo

di € **600.854,93** comprensivi degli oneri della sicurezza, alla soc. "VITTORINI EMIDIO COSTRUZIONI SRL" (C.F./P.IVA 01166550663);

- con istanza del 12/02/2026, agli atti d'ufficio al prot. n. 1472, l'Appaltatore ha richiesto, inoltre, l'autorizzazione a subappaltare "*i lavori di realizzazione degli impianti idrico sanitari, meccanici, elettrici e special*" ricadenti nella categoria OG11, per l'importo di € **284.036,88** comprensivi degli oneri della sicurezza, alla "**ELETTROIDRAULICA SILVI SRL**" (C.F./P.IVA 01906340672), in possesso di attestazione SOA nella categoria di riferimento;
- l'Appaltatore ha trasmesso la documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto;
- è stata verificata, trattandosi di interventi di ricostruzione post-sisma, l'iscrizione del subappaltatore all'Anagrafe Antimafia degli esecutori;

VISTO

- il comma 4 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo cui i soggetti affidatari dei contratti di cui al codice stesso possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:
 - ✓ il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
 - ✓ all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- l'art. 21 della L. n. 646/1982, ai sensi del quale chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con le pene ivi previste, ferma la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto;

CONSIDERATO CHE

- il RUP ha esaminato la documentazione suddetta e ha riscontrato la regolarità della stessa rispetto alla normativa vigente;
- alla luce dell'esito positivo della verifica sull'assenza di cause di esclusione e sul possesso dei requisiti, non sussistono cause ostative alla concessione dell'autorizzazione, come risulta da nota prot. n. 3086 del 24/03/2026;

RILEVATO CHE

- il subappaltatore ha rinunciato espressamente al pagamento diretto da parte della Stazione appaltante, come previsto dall'art. 105, comma 13, lett. a) del d.lgs. 50/2016, accettando che i pagamenti per le prestazioni svolte siano effettuati esclusivamente dall'Appaltatore;
- il subappaltatore ha prodotto la garanzia di responsabilità civile per danni, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs 50/2016, n. 400465551 rilasciata da Generali Assicurazioni, con un massimale garantito di € 3.000.000,00;
- in base all'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sima sottoscritto il 02/02/2021, *ratione temporis* applicabile, gli atti riguardanti le fasi successive a quella di aggiudicazione non sono oggetto di verifica preventiva, come precisato dall'UOS di ANAC.

Tutto ciò premesso, visto e considerato

DETERMINA

- di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di approvare la nota del RUP di cui al prot. n. 3086 del 24/03/2026;
- di autorizzare l'Appaltatore ad affidare in subappalto l'esecuzione delle attività di impianti tecnologici di cui in premessa, ricadenti nella categoria OG11, per l'importo di **€ 284.036,88** comprensivi degli oneri della sicurezza, alla soc. "**ELETTROIDRAULICA SILVI SRL**" con sede legale in Silvi, via Statale Nord n. 8/B (C.F./P.IVA 01906340672);
- di trasmettere la presente determinazione all'Appaltatore ed al RUP per i successivi adempimenti;
- di dare atto che il rapporto di subappalto autorizzato soggiace alle disposizioni vigenti di settore;
- di dare atto che la stipula del contratto di subappalto non implica alcun onere finanziario aggiuntivo rispetto a quanto già impegnato con la determinazione di aggiudicazione.

Il Direttore Regionale
Caterina Micossi